

UNIONE di COMUNI LOMBARDA TERRE di FRONTIERA

per la gestione associata di funzioni e servizi fra i Comuni
di Bizzarone, Faloppio, Ronago e Uggiate-Trevano

PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE

*Approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni n.14 del
21.5.2018*

Sommario

Art. 1.....	4
Art. 2.....	4
Art. 3	4
Art. 4	4
Art. 5	4
Art. 6	4
Art. 7	5
Art. 8	5
Art. 9	5
Art. 10.....	5
Appendice normativa	6

Art. 1

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma da fuoco di ordinanza.

Art. 2

Il Presidente, con proprio provvedimento, fissa il numero complessivo e la tipologia delle armi da fuoco in dotazione al Corpo di Polizia Locale.

Tale numero equivale al numero degli addetti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma da fuoco.

Art. 3

I provvedimenti di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi da fuoco in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

Le armi da fuoco in dotazione agli addetti di cui all'art 1 sono pistole semiautomatiche di calibro 9.

Per i servizi di guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola, limitatamente al numero degli addetti in possesso dell'alta uniforme.

Art. 5

Gli addetti di cui all'articolo 1 con qualifica di P.S. possono essere dotati di dispositivi di autotutela quali spray urticante, bastone estensibile, scudo protettivo, giubbotto antiproiettile purché, per il loro porto, siano state rispettati tutti i dettami legislativi di settore.

Art. 6

I servizi per i quali gli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- Tutti i servizi esterni comunque effettuati;
- Servizi di vigilanza e protezione della sede dell'Ente, della sede degli uffici del Corpo, e degli immobili comunali;
- Servizi di vigilanza dell'armeria del Corpo;
- Servizi notturni;
- Servizi di pronto intervento;
- Servizi di scorta;
- Per i servizi di cui sopra l'armamento di cui agli articoli 4 e 4 bis del presente regolamento viene assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.
- Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4 comma 1, n. 2 della L. 7.3.1986 n. 65, l'armamento di cui agli articoli 4 e 4 bis del presente regolamento viene assegnata, di volta in volta, a secondo della esigenza.

Nella tessere di servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art. 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le amministrazioni interessate.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Presidente, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Art. 8

Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio, senza che per detto tragitto non si esca dal territorio nel quale si riveste la qualifica stessa, il luogo di servizio. L'addetto deve provvedere alla custodia della stessa secondo la normativa vigente.

Art. 9

Il Presidente garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa, oltreché custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitare il deposito in armadietti o cassette facilmente raggiungibili.

Nei locali dell'Ente devono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario d'arma.

Art. 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e della L. 28.05.1981, n. 286.

Appendice normativa

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE N. 145 DEL 14/3/87.

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALITA' DI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

CAPO I GENERALITÀ NUMERO E TIPO DI ARMI Articolo

1 Generalità

L'armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alla esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell'art. 2.

Articolo 2 Rinvio ai regolamenti comunali

1. Con regolamento dell'ente di appartenenza, osservate le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni, nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi di polizia municipale per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con le armi. 2. Fermo restando il disposto dell'art. 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il regolamento è comunicato al prefetto. 3. Per motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità, il prefetto può chiedere al sindaco che tutti gli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza prestino servizio armato.

Articolo 3 Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di P.S., maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva. 2. Tale numero è fissato con provvedimento del sindaco.

3. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al prefetto.

Articolo 4 Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 16 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni. 2. Il modello, il tipo ed il calibro sono determinati con il regolamento di cui all'art. 2, il quale può prevedere un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti in catalogo, diverso per il personale femminile. 3. Lo stesso regolamento può altresì determinare: a) la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione degli addetti ai servizi medesimi; b) la dotazione di arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila eventualmente esplicitati dagli addetti di cui all'art. 1.

CAPO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 5 Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva. 2. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.86. n. 65. l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori del servizio, ai sensi dell'art. 6. questa è portata in modo non visibile. 3. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Articolo 6 Assegnazione dell'arma

1. Il regolamento di cui all'ad. 2 stabilisce, in relazione al tipo di servizio e alle necessità di difesa personale, le modalità dell'assegnazione dell'arma agli addetti alla polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, determinando altresì:

a) i servizi svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificamente destinato, per i quali può essere disposta l'assegnazione dell'arma di volta in volta.

b) i servizi svolti con armi occasionalmente o con personale ad essi destinato in materia non continuativa, per i quali l'assegnazione dell'arma è effettuata di volta in volta.

2. Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, lettera a), il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. 3. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal sindaco per un periodo determinato ed il sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni. 4. Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto, o in altro documento rilasciato dal sindaco che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Articolo 7 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla polizia municipale di cui all'an. 1 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'an

3 della legge 7 marzo 1986, n. 65. esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Articolo 8 Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicitati fuori dal territorio del comune di appartenenza sono svolti di massima senza armi: tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dall'an. 9, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Articolo 9 Servizi esplicitati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicitati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati. Di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito

degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4, della legge 7\3\1986, n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale di cui all'art. 2. 2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 ed i criteri di cui all'art. 3. 3. Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il sindaco dà comunicazione al prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza. del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 10 Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b) è prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo. 2. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera a) è prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al 30 comma dell'art. 6 nel registro di cui all'art. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione. 3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorché viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.

Articolo 11 Doveri dell'assegnatario

L'addetta alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6, deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione,
- applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui agli artt. 17e

18.

Articolo 12 Istituzione di armeria della polizia municipale

1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 7\3\86, n. 65, in uno o più comuni di questa, è istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento. 2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o più armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione. 3. L'istituzione dell'armeria principale e di quelle sussidiarie, quando non è disposta con il regolamento di cui all'art. 2, nonché la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore. 4. L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del servizio o Corpo. L'autorità di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 2 della legge 1\8\475, n. 110. 5. L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Articolo 13 Caratteristiche delle armerie

1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture luce ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresì disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme. 2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza. 3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.

Articolo 14 Funzionamento delle armerie

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche. 3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unità di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario dell'armeria.

4. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato. 5. L'armeria è dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale. 6. L'armeria è dotata altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per: - le ispezioni settimanali e mensili:

- le riparazioni delle armi:

- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Articolo 15 Distribuzione e ritiro delle armi e munizioni

1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del 40 comma, dell'art. 12 è consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria: l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale se presente. 2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno all'armeria. 3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 16 Controlli e sorveglianza

1. Controlli giornalieri all'armeria sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo. 2. La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo o servizio attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportato su apposita tabella affissa all'esterno del locale. 3. Il sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del Corpo o servizio della polizia municipale dispongono visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Articolo 17 Doveri del consegnatario di armeria

1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità della operazioni di armeria.

2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria. Per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità

CAPO IV ADDESTRAMENTO Articolo 18

Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. 2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni di tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale. 3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla polizia municipale nonché, previa apposite convenzioni con l'ente o comando di appartenenza, i dipendenti dello Stato che per ragione del loro servizio debbono prestare servizio con armi. 4. Oltre quanto previsto dalla legge 28\5\81, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi. 5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia municipale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale. 6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al prefetto.

Articolo 19 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

1. Qualora il poligono di tiro si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia municipale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa è rilasciata dal questore, ai sensi della legge 18\6\69, n. 323, ed ha la durata di sei anni. 2. A tal fine, il sindaco trasmette al questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o altro documento di cui al 40 comma dell'art. 6.

Articolo 20

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, si applicano le norme esistenti, in quanto compatibili con la legge 7\3\86, n. 65 e con le disposizioni del presente regolamento. 2. Qualora non risulti determinata o determinabile l'indicazione dei servizi per i quali gli addetti alla polizia municipale di cui all'art. 1 espletano il servizio muniti di armi, essa si intende fatta per i servizi esterni di vigilanza e, comunque, per i servizi di vigilanza e protezione della casa comunale e dell'armeria del Corpo o servizio, per quelli notturni e di pronto intervento. 3. Il sindaco, qualora entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento non abbia provveduto alla comunicazione di cui all'art. 2, 2 comma, comunica al prefetto in via transitoria ai sensi del 1 comma.

LEGGE 7.3.1986, n. 65

LEGGE QUADRO SULL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

Articolo 4. Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.

1. I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

- 1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
- 2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;

LEGGE 28 MAGGIO 1981, N. 286

DISPOSIZIONI PER LA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ALLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO NAZIONALE

1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato.

2. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 è stabilita in L. 5.000 ^(1/a).

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e

dell'agricoltura e foreste, si provvede ad adeguare annualmente la quota stabilita nel precedente comma, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese.

Gli aumenti di cui al precedente comma decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

(1/a) La quota annua di iscrizione è stata, da ultimo, elevata, per il 1992, a L. 13.000 con [D.M. 14 giugno 1991](#) (Gazz. Uff. 19 settembre 1991, n. 220); a L. 13.900, per il 1993, con [D.M. 13 ottobre 1992](#) (Gazz. Uff. 18 marzo 1993, n. 64); a L. 14.700, per il 1994, con [D.M. 15 giugno 1993](#) (Gazz. Uff. 26 novembre 1993, n. 278); a L. 15.400, per il 1995, con [D.M. 16 novembre 1994](#) (Gazz. Uff. 15 aprile 1995, n. 89); a L. 16.100, per il 1996, con [D.M. 24 agosto 1995](#) (Gazz. Uff. 6 settembre 1995, n. 208); a L. 17.000, per il 1997, con [D.M. 17 ottobre 1996](#) (Gazz. Uff. 2 novembre 1996, n. 257); a L. 17.800, dal 1° gennaio 1998, con [D.M. 30 dicembre 1997](#) (Gazz. Uff. 30 gennaio 1998, n. 24); a L. 18.200, dal 1° gennaio 1999, con [D.M. 1° marzo 1999](#) (Gazz. Uff. 25 marzo 1999, n. 70); a L. 18.500, dal 1° gennaio 2000, con [D.M. 20 dicembre 1999](#) (Gazz. Uff. 9 febbraio 2000, n. 32); a L. 18.800, dal 1° gennaio 2001, con [D.M. 10 novembre 2000](#) (Gazz. Uff. 8 marzo 2001, n. 56); a 9,96 euro (L. 19.285), dal 1° gennaio 2002, con [D.Dirett. 20 novembre 2001](#) (Gazz. Uff. 27 dicembre 2001, n. 299), rettificato con Comunicato 24 gennaio 2002 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2002, n. 20); a 10,23 euro, dal 1° gennaio 2003, con [D.Dirett. 24 dicembre 2002](#) (Gazz. Uff. 22 febbraio 2003, n. 44).

3. La legge 24 dicembre 1966, n. 1261 ⁽²⁾, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.

(2) Recava l'aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale.